



Convenzione per lo svolgimento del tirocinio pratico da parte degli studenti della Scuola di Formazione in Psicoterapia Transpersonale, gestita da Integral Transpersonal Institute di Milano, presso l'Azienda Sanitaria Locale VCO.

CONVENZIONE TRA

SCUOLA DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA TRANSPERSONALE - Milano, gestita da ITI, Integral Transpersonal Institute (P.I. 06857060963) con sede in Milano - via Villapizzone 26 - 20156 (a seguito denominata "Scuola di Formazione in Psicoterapia Transpersonale") rappresentata dal dott. Pier Luigi Lattuada, nato a Milano il 16 dicembre 1953,

E

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO (C.F. 00634880033) con sede in Omegna (VB) via Mazzini n. 117 - 28887 (di seguito più brevemente denominata Azienda), rappresentata dal Commissario Dott. Corrado Cattrini, nato a Vanzone Con San Carlo il 30/09/1948, Legale rappresentante.

Premesso che:

- Il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ha riconosciuto la Scuola di Formazione in Psicoterapia Transpersonale gestita dall'Integral Transpersonal Institute con D.M. 30.05.2002 idonea a istituire corsi di specializzazione in psicoterapia;
- Gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale presso Istituzioni pubbliche o soggette a pubblica vigilanza.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Azienda al fine di collaborare nella formazione specialistica di medici e psicologi nelle aree della psicologia clinica e psicoterapica, con l'obiettivo di migliorare le conoscenze e le terapie dei disturbi psichiatrici, assicura l'espletamento dell'attività di tirocinio clinico quadriennale per almeno 160 ore annue agli studenti della "Scuola di Formazione in Psicoterapia Transpersonale", nel numero e nei periodi che saranno concordati tra il

Integral Transpersonal Institute, via Villapizzone 26 20156 Milano

Tel. 0039 028393306 - Fax 0039 0299980130

email: transpersonal@fastwebnet.it - www.integraltranspersonal.com



Direttore/Responsabile della Struttura ove si svolge il tirocinio e gli Organi Direttivi della Scuola.

Art.2

I tirocini si svolgeranno nel quadro delle modalità di gestione dei casi propri e dei presidi nei quali gli allievi vengono inseriti.

L'Azienda indicherà per ciascun tirocinante un tutor psicoterapeuta, al quale lo studente è tenuto a riferire per gli aspetti organizzativi e clinici della sua attività e frequenza nel presidio, nonché per l'attestazione delle presenze.

Ogni anno L'Azienda e la "Scuola di Formazione in Psicoterapia Transpersonale", tramite i propri responsabili e tutors, provvedono a programmare e valutare i tirocini studenti.

Art.3

La "Scuola di Formazione in Psicoterapia Transpersonale", in accordo con L'Azienda, si impegna a garantire un'adeguata supervisione dei tirocini, ed il Direttore/Responsabile, si impegna a controfirmare, sia ai fini della certificazione della presenza, che dell'attività svolta, il diario regolarmente rilasciato ad ogni studente dalla segreteria della scuola.

Art.4

Gli allievi ammessi ai tirocini sono tenuti a rispettare il segreto professionale, e a mantenere un comportamento deontologicamente corretto con particolare attenzione al rapporto diretto coi pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla L.675/96

Art.5

La presente convenzione non comporta alcun onere di spesa, né per la "Scuola di Formazione in Psicoterapia Transpersonale", né per L'Azienda.

La "Scuola di Formazione in Psicoterapia Transpersonale" assicura che nell'espletamento dell'attività di tirocinio, i tirocinanti siano coperti da adeguata assicurazione contro gli infortuni ed i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, sollevando l'Azienda da ogni eventuale responsabilità discendente dall'attività dei tirocinanti.

Art. 6

Integral Transpersonal Institute, Via Villapizzone 26 20156 Milano
Tel. 0039 028393306 - Fax 0039 0299980130
email: transpersonal@fastwebnet.it - www.integraltranspersonal.com



INTEGRAL
TRANSPERSONAL
INSTITUTE

Le parti danno atto che a norma di legge il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgenza di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e L'Azienda.

Art. 7

La convenzione avrà durata quadriennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte dell'ultimo contraente. Potrà essere rinnovata per analogo periodo, previa adozione di apposito atto deliberativo da parte dell'Azienda o potrà essere disdetta da una delle due parti, con comunicazione a mezzo raccomandata a.r. con preavviso di almeno 6 mesi.

Art. 8

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Milano.

Art. 9

Imposte e oneri, se dovuti, inerenti e conseguenti alla presente convenzione saranno a carico della "Scuola di Formazione in Psicoterapia Transpersonale".

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano li,

Dott. Pierluigi Lattuada

Omegna li,

Il Commissario

Dott. Corrado Cattrini